

DELIBERAZIONE 7 OTTOBRE 2015
466/2015/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ ALTERNATIVE S.R.L. NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLE PRATICHE DI
CONNESSIONE T60434 E T134155

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 7 ottobre 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A, nella versione in vigore nell'anno 2010 (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. 3.1 di dicembre 2012 (di seguito: Guida per le connessioni);
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della

funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclamo presentato il 1 marzo 2015 (prot. Autorità n. 7230), la società Alternative S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato l'operato di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore), in relazione alla gestione delle procedure per la connessione alla rete di due impianti fotovoltaici, identificati dai codici di rintracciabilità T60434 e T134155;
2. con nota dell'11 marzo 2015 (prot. Autorità n. 8480), l'Autorità ha comunicato, alle parti, l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con memoria del 14 agosto 2015 (prot. Autorità n. 24400), in ritardo di 141 giorni rispetto al termine stabilito dall'articolo 4, comma 1, della Disciplina, il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
4. con nota del 25 agosto 2015 (prot. Autorità n. 24859), l'Autorità ha chiesto, al gestore, alcune informazioni, alle quali il gestore ha dato risposta con nota del 4 settembre 2015 (prot. Autorità n. 26332);
5. con nota del 17 settembre 2015 (prot. Autorità n. 26896 del 17 settembre 2015), il reclamante ha presentato le proprie repliche alla nota del gestore del 4 settembre 2015;
6. con nota del 23 settembre 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

7. Ai fini della decisione del presente reclamo, rilevano le seguenti disposizioni:
 - a) l'articolo 2, comma 3, del TICA, che stabilisce che il servizio di connessione a reti elettriche con obbligo di connessione di terzi è erogato dai soggetti concessionari dei servizi di trasmissione o di distribuzione;
 - b) l'articolo 7, comma 1, del medesimo TICA, laddove è previsto che, in caso di lavori complessi, il "tempo di realizzazione della connessione" (definito, all'articolo 1, comma 1, lettera ff), come il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione) sia pari, al massimo, a novanta giorni lavorativi, e che detto termine venga aumentato di quindici giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
 - c) l'articolo 8, comma 7, del TICA, che consente al richiedente la connessione, previa istanza da presentarsi all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione. In tal caso, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la

predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, l'impresa distributrice, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuta a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie per consentire al richiedente di predisporre la documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo;

- d) l'articolo 14, comma 2, del TICA che impone al gestore di corrispondere al richiedente un indennizzo automatico qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 1.

QUADRO FATTUALE

A. Pratica T60434

8. In data 29 gennaio 2010, il reclamante ha presentato, al gestore, una domanda di connessione alla rete per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 48 kW, da realizzarsi nel comune di Avetrana (TA);
9. in data 18 marzo 2010, il gestore ha emesso il preventivo di connessione, identificato dal codice pratica T60434, nel quale indicava, tra l'altro, che il tempo di realizzazione della connessione sarebbe stato di 90 giorni lavorativi;
10. in data 26 maggio 2010, il reclamante ha accettato il suddetto il preventivo di connessione, specificando di voler curare in proprio gli adempimenti previsti per l'acquisizione delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la connessione, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del TICA 2010;
11. successivamente, in data 15 giugno 2010, il reclamante ha trasmesso al gestore copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Avetrana alla realizzazione di un cavidotto interrato in media tensione (MT), della lunghezza di circa 160 m, per la connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico;
12. in data 18 giugno 2010, il reclamante ha, poi, inviato alla Provincia di Taranto una Denuncia di inizio lavori (DIL), ai sensi della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25, relativa alle opere per la connessione dell'impianto di produzione;
13. in data 18 agosto 2010, decorsi i trenta giorni previsti per il formarsi del silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25, il reclamante ha trasmesso al gestore copia della DIL, unitamente al progetto di realizzazione delle opere per la connessione. Nella nota d'accompagnamento ai predetti documenti il reclamante dichiarava altresì di confidare di avere assolto *in toto* agli obblighi procedurali e autorizzativi convenuti in sede di accettazione del preventivo. Da parte sua, il gestore non forniva alcun riscontro al riguardo;
14. in data 25 gennaio 2011, il reclamante ha trasmesso al gestore l'attestazione del versamento del saldo del corrispettivo di connessione dovuto, comunicando anche di aver completato la realizzazione delle opere di propria competenza strettamente necessarie alla connessione e precisando, peraltro, che i permessi

- relativi alla realizzazione delle opere necessarie alla connessione erano stati già da tempo acquisiti e trasmessi al gestore medesimo;
15. in data 14 febbraio 2011, il gestore ha chiesto, al reclamante, di produrre “*la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dagli artt. 10.6-23.3-9-14 del TICA, Allegato P della Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione (Edizione 2.1 – dicembre 2010), compilata e firmata*”, nonché copia delle autorizzazioni alla realizzazione delle opere di rete da realizzare;
 16. in data 15 febbraio 2011, il reclamante ha, pertanto, inviato, al gestore, il modulo di cui all’Allegato P della Guida per le connessioni, compilato e firmato, in cui dichiarava “*di aver completato i lavori di realizzazione delle opere di propria competenza strettamente necessarie per la realizzazione fisica della connessione (compreso l’ottenimento di eventuali permessi)*”;
 17. in data 18 aprile 2011, a seguito di richiesta formulata per le vie brevi dal gestore, il reclamante ha inviato al medesimo gestore il nullaosta del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le comunicazioni, relativo alla non interferenza delle realizzande linee elettriche con le linee di tele-comunicazione presenti *in loco*;
 18. in data 30 maggio 2011, il gestore ha rilevato la mancanza, tra i titoli autorizzativi consegnati dal reclamante, dei seguenti titoli:
 - a) autorizzazione paesaggistica relativa alla Cabina MT/BT da realizzare;
 - b) permesso di attraversamento del fondo privato in cui era sita la esistente linea aerea MT da cui derivare la nuova linea in cavo sotterraneo;
 19. in data 21 luglio 2011, il reclamante ha, dunque, trasmesso, al gestore, le richieste di attraversamento presentate ai proprietari dei terreni privati interessati da due alternativi percorsi del cavidotto per l’allacciamento alla esistente linea aerea MT;
 20. in data 12 ottobre 2011, il reclamante ha segnalato, al gestore, che il proprietario di uno dei due terreni che avrebbero potuto, alternativamente, essere attraversati dal cavidotto intendeva opporsi all’esecuzione dei lavori di attraversamento del proprio terreno, mentre non risultavano opposizioni da parte del secondo proprietario;
 21. in data 7 marzo 2012, il reclamante ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica relativa alla cabina MT/BT, e, in pari data, l’ha trasmessa al gestore;
 22. in data 21 marzo 2012, il reclamante ha inviato, al gestore, un riepilogo delle autorizzazioni ottenute, comunicandogli di restare in attesa dell’inizio dei lavori di realizzazione delle opere di connessione da parte del gestore;
 23. in data 1 giugno 2012, non ricevendo risposta alcuna da parte del gestore, il reclamante ha sollecitato l’inizio dei lavori di realizzazione delle opere di connessione; contestualmente lo stesso reclamante, segnalando – come peraltro già fatto nella sopracitata nota del 12 ottobre 2012 – ad Enel Distribuzione che uno dei proprietari dei due terreni che avrebbero potuto, alternativamente, essere attraversati dal realizzando cavidotto (il sig. D’Oria) si era opposto ai lavori, mentre l’altro proprietario (il sig. Laserra) aveva dichiarato che, pur non volendo sottoscrivere alcun accordo al riguardo, non si sarebbe comunque opposto,

- faceva presente al gestore di preferire, per l'esecuzione dei suddetti lavori, il terreno del sig. Laserra;
24. ciononostante, in data 5 giugno 2012, il gestore ha comunicato al reclamante di non ritenere concluso l'*iter* autorizzativo delle opere di connessione, a causa della mancanza dei permessi di attraversamento del fondo privato da cui derivare la nuova linea in cavo sotterraneo. In particolare, il gestore, non tenendo conto dell'indicazione già trasmessa dal reclamante con la suddetta nota del 1 giugno 2012, di eseguire i lavori sul terreno del sig. Laserra, dichiarava che, al fine di agevolare la connessione alla rete, avrebbe comunque iniziato i lavori di connessione, ma che, in caso di formali atti di opposizione al proseguimento dei lavori da parte dei titolari dei fondi interessati, ne avrebbe interrotto l'esecuzione;
 25. ebbene, in data 18 giugno 2012, il gestore ha avviato, sì, i lavori di realizzazione della connessione, ma sul terreno del sig. D'Oria – ossia il proprietario che si era già espressamente opposto ai lavori sul proprio fondo; a questo punto, il sig. D'Oria si è coerentemente nuovamente opposto, obbligando, quindi, il gestore a sospendere ogni attività utile per realizzare la connessione;
 26. in data 2 agosto 2012, il reclamante, ricordando al gestore quanto già rappresentato nella nota del 1 giugno 2012, ha evidenziato, allo stesso gestore, l'errore del medesimo gestore commesso nell'individuare il terreno su cui eseguire i lavori, senza peraltro ottenere riscontro alcuno;
 27. in data 2 maggio 2013, il reclamante trasmetteva, al gestore, la deliberazione del Consiglio Comunale di Avetrana del 18 gennaio 2013, recante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di connessione dell'impianto fotovoltaico;
 28. in data 16 settembre 2013, non avendo ancora ottenuto alcun riscontro da parte del gestore, il reclamante sollecitava di nuovo l'inizio dei lavori per la connessione;
 29. in data 27 settembre 2013, il gestore comunicava al reclamante di essere ancora in attesa della comunicazione attestante la conclusione dell'*iter* autorizzativo. Nella medesima nota il gestore confermava, altresì, che il medesimo *iter* autorizzativo era valido anche per la pratica di connessione con codice T134155, la cui soluzione tecnica di connessione coincideva con quella relativa alla pratica T60434;
 30. con note del 6 ottobre 2013 e del 17 settembre 2014, il reclamante diffidava nuovamente il gestore a realizzare la connessione dell'impianto di produzione, ribadendo, ancora una volta, di avere ottenuto tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere di connessione. Anche in questo caso, il reclamante non otteneva però alcun riscontro.

B. Pratica T134155

31. In data 1 agosto 2010, il reclamante presentava al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 20 kW, da

- realizzarsi nel comune di Avetrana (TA), nelle vicinanze dell'impianto fotovoltaico del medesimo reclamante relativo alla pratica T60434;
32. in data 6 settembre 2010, il gestore emetteva il preventivo di connessione, identificato dal codice pratica T134155. In tale preventivo, il gestore precisava, tra l'altro, che le opere per la connessione alla rete MT (una cabina di trasformazione MT/BT e 150 m di linea MT in cavo sotterraneo) coincidevano con quelle previste nel preventivo relativo alla pratica T60434;
 33. in data 10 ottobre 2010, il reclamante accettava il preventivo di connessione, precisando di aver completato l'*iter* autorizzativo relativo alle opere di connessione della pratica T60434;
 34. in data 23 luglio 2013, il reclamante inviava al gestore la comunicazione di fine lavori dell'impianto di produzione relativo alla pratica T134155;
 35. in data 8 settembre 2013, il reclamante chiedeva, al gestore, una connessione temporanea che consentisse di allacciare l'impianto di produzione entro la fine del medesimo mese, al fine di non perdere la priorità nelle graduatorie tenute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l'assegnazione degli incentivi;
 36. in data 25 settembre 2013, in assenza di risposte da parte del gestore, il reclamante chiedeva al medesimo gestore di poter allacciare il proprio impianto in un diverso punto della rete;
 37. in data 27 settembre 2013, il gestore faceva presente, al reclamante, l'impossibilità di individuare alcuna soluzione alternativa, in quanto la rete elettrica di distribuzione, nel sito ove era ubicato l'impianto del reclamante, risultava già satura;
 38. in data 17 settembre 2014, il reclamante diffidava, quindi, il gestore a realizzare la connessione dell'impianto di produzione, ribadendo di aver ottenuto e trasmesso tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere di connessione;
 39. in data 5 gennaio 2015, il gestore comunicava al reclamante di non aver ancora ricevuto la comunicazione attestante la conclusione dell'*iter* autorizzativo relativo alle opere di rete, sollecitando l'invio della suddetta documentazione al fine di proseguire l'*iter* di connessione dell'impianto di produzione.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

40. Il reclamante evidenzia, innanzitutto, come la descrizione della soluzione tecnica di connessione, esposta dal gestore nel preventivo T60434, non sia, a suo avviso, sufficientemente dettagliata, eccependo, in particolare, la mancata indicazione del tracciato della linea elettrica da realizzare;
41. per quanto attiene alle autorizzazioni delle opere di connessione, il reclamante contesta, invece, il ritardo con cui il gestore avrebbe analizzato i documenti ricevuti e il fatto che il gestore avrebbe rilevato la mancanza di alcune autorizzazioni in diversi momenti e con motivazioni di volta in volta diverse; in particolare, il reclamante stigmatizza la mancata indicazione, da parte del gestore, della necessità di ottenere la servitù di passaggio dell'elettrodotto da

realizzare nel tratto compreso tra il termine della sezione interrata e l'allacciamento alla linea elettrica esistente.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

42. Il gestore afferma l'infondatezza delle contestazioni mosse dal reclamante, ritenendo che le informazioni contenute nei preventivi di connessione T60434 e T134155 fossero sufficienti ed esaustive ai fini dell'avvio dell'*iter* autorizzativo relativo all'impianto di rete comune ad entrambe le pratiche di connessione;
43. il gestore, inoltre, eccepisce il fatto che il reclamante non avrebbe presentato, prima dell'avvio dell'*iter* autorizzativo, il progetto dell'impianto di rete comune ad entrambi i preventivi di connessione ai fini della sua validazione, così come invece previsto dall'articolo 9, comma 9, del TICA;
44. il gestore ritiene, comunque, che il reclamante non abbia inviato tutti i documenti necessari a ritenere completato l'*iter* autorizzativo delle opere di connessione, e, pertanto, sostiene di non poter procedere alla realizzazione delle stesse.

VALUTAZIONE DEI RECLAMI

45. In via preliminare, pare opportuno precisare che i preventivi di connessione, relativi alle due pratiche oggetto del presente reclamo, identificate dai codici di rintracciabilità T60434 e T134155, riguardano la realizzazione del medesimo impianto di rete. Pertanto, in assenza di specifici riferimenti, le valutazioni che seguono sono da intendersi riferite all'impianto di rete comune ad entrambe le sopracitate pratiche di connessione.
46. Tanto premesso, ai fini della decisione del reclamo *de quo*, non si può fare a meno di rilevare che il reclamante, con riferimento ad entrambe le suddette pratiche di connessione, ha chiesto al gestore di curare in proprio tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, del TICA. Ebbene, in tali casi, l'impresa distributrice è tenuta a fornire, senza alcun onere aggiuntivo a carico del richiedente, tutte le informazioni necessarie per predisporre la documentazione da presentarsi nell'ambito del procedimento autorizzativo;
47. in particolare, il procedimento di connessione regolato dal TICA prevede che:
 - a) il produttore renda disponibili le autorizzazioni ottenute al gestore, affinché quest'ultimo possa effettuare i lavori di realizzazione delle opere di connessione;
 - b) il gestore, acquisite le autorizzazioni, completi i lavori di realizzazione delle opere di connessione entro 90 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il

richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione (articolo 1, comma 1, lettera i), del TICA).

48. Dall'analisi della documentazione acquisita nell'ambito del presente procedimento con riferimento alla pratica T60434, emerge che il reclamante ha comunicato per la prima volta al gestore il completamento dell'*iter* autorizzativo delle opere di connessione in data 18 agosto 2010;
49. il gestore, dunque, ha lasciato trascorrere oltre nove mesi - dal 18 agosto 2010 al 30 maggio 2011 - prima di far presente al reclamante la mancanza di alcuni documenti, richiedendo - con la nota del 30 maggio 2011 - l'autorizzazione paesaggistica relativa alla cabina MT/BT e il permesso di attraversamento del fondo privato in cui era sita la esistente linea aerea MT da cui derivare la nuova linea in cavo sotterraneo;
50. al riguardo è opportuno rilevare che le informazioni in possesso del gestore al 30 maggio 2011 - data della sopracitata nota con cui il gestore ha segnalato al reclamante la mancanza di alcuni documenti - erano le stesse di cui lo stesso gestore disponeva alla data del 18 agosto 2010; pertanto, il ritardo con cui il gestore ha rilevato l'incompletezza delle autorizzazioni trasmesse dal reclamante, oltre ad essere ingiustificato e contrario ai principi della diligenza professionale cui deve essere improntata l'azione di un esercente un servizio di pubblica utilità, appare in contrasto con la regolazione vigente. In particolare, l'inerzia del gestore risulta in contrasto con l'obbligo sancito dall'articolo 8, comma 7, del TICA, che impone all'impresa distributrice di fornire tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del richiedente la connessione, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo.
51. Peraltro, nella fattispecie il reclamante, con note del 7 marzo 2012 e 2 maggio 2013, aveva interamente soddisfatto le richieste del gestore, trasmettendogli, rispettivamente, l'autorizzazione paesaggistica relativa alla cabina MT/BT e la deliberazione del Consiglio Comunale di Avetrana del 18 gennaio 2013, recante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di connessione dell'impianto fotovoltaico (datata 2 maggio 2013);
52. a seguito della predetta comunicazione del 2 maggio 2013, il gestore non rilevava ulteriori mancanze nella documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni; ciò nonostante, il medesimo gestore continuava a non dare inizio ai lavori di realizzazione delle opere di connessione;
53. solo con la nota del 27 settembre 2013 il gestore segnalava al reclamante di essere "ancora in attesa della comunicazione di fine *iter* autorizzativo".
54. In definitiva, appare evidente, anche sotto questo profilo, l'ingiustificata inerzia del gestore, che ha lasciato trascorrere ben cinque mesi prima di fornire un'indicazione che poteva invece essere data al reclamante appena ricevuta la comunicazione del 2 maggio 2013 in ordine alla deliberazione del Consiglio Comunale di Avetrana, recante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di connessione dell'impianto fotovoltaico.

55. In seguito, il gestore non ha fornito alcun riscontro ai solleciti del 6 ottobre 2013 e del 17 settembre 2014, con cui il reclamante ribadiva il completamento dell'*iter* autorizzativo per entrambe le pratiche T60434 e T134155 e sollecitava, quindi, l'avvio dei lavori per la realizzazione delle opere di connessione da parte del gestore;
56. Solo con nota del 23 luglio 2015 e, dunque, nel corso dell'istruttoria relativa al presente reclamo, il gestore ha segnalato, al reclamante, la mancanza di ulteriori documenti, necessari per poter dichiarare concluso l'*iter* autorizzativo e nella fattispecie:
- a) la voltura, a proprio favore, della determina della Provincia di Taranto che autorizzava il reclamante alla costruzione del cavidotto interrato;
 - b) il Decreto di Asservimento Coattivo relativo alla servitù necessaria per eseguire le opere previste per derivare il cavo interrato dalla linea aerea;
 - c) la servitù inamovibile, a proprio favore, per la porzione di suolo delle dimensioni di 4,5 x 4 metri necessaria a posizionare il manufatto cabina di trasformazione, con relativi raccordi per le linee di media e bassa tensione, nonché le relative servitù di passaggio.
57. Con nota del 28 luglio 2015, il reclamante ha fatto presente al gestore che, per perfezionare la voltura di cui alla lettera a) del precedente punto 56, la Provincia di Taranto stava attendendo di ricevere proprio il consenso del gestore; solo a quel punto, infatti, l'ufficio del Demanio avrebbe potuto adottare il Decreto di cui alla lettera b) a nome del gestore stesso. Infine, in relazione alla richiesta di cui alla lettera c), il reclamante faceva, altresì, presente di aver inviato nuovamente al gestore la documentazione relativa alla servitù della cabina di trasformazione (c.d. *minibox*) prodotta in originale cartaceo alla Provincia e acquisita agli atti della conferenza dei servizi con verbale del 16 settembre 2014, già notificata dalla Provincia di Taranto agli enti invitati alla sessione del 23 ottobre 2014, tra i quali anche il gestore.
58. Con riferimento alle tre richieste (quelle di cui alle lettere a), b) e c) del punto 56 della presente decisione) formulate dal gestore in data 23 luglio 2015, non si può fare a meno di rilevare la assoluta contraddittorietà caratterizzante la condotta di Enel Distribuzione, la quale non ha eccepito la mancanza di alcun documento relativo alla procedura autorizzativa dell'impianto di rete, né a seguito del ricevimento della documentazione trasmessa dal reclamante il 2 maggio 2013, né in risposta alle successive lettere con cui il reclamante stesso, precisando di aver completato l'*iter* autorizzativo, sollecitava l'avvio dei lavori, né, tantomeno, nella propria comunicazione del 27 settembre 2013, con cui il medesimo gestore si limitava a segnalare al reclamante di essere in attesa della comunicazione di fine *iter* autorizzativo;
59. peraltro, anche nella sostanza, le predette richieste del gestore appaiono del tutto ultronee e non pertinenti, trattandosi, con riferimento a quelle di cui alle lettere a) e b), di attività che lo stesso gestore ben avrebbe potuto compiere autonomamente e, con riguardo a quella di cui alla lettera c), addirittura di un'autorizzazione già trasmessa, dal reclamante al gestore.

60. Quanto all'eccezione sollevata dal gestore nella propria memoria del 31 luglio 2015, secondo cui l'inerzia del gestore stesso sarebbe dipesa dal fatto che il reclamante non avrebbe presentato, prima dell'avvio dell'*iter* autorizzativo, il progetto dell'impianto di rete ai fini della validazione, si rileva che la presentazione del progetto dell'impianto di rete al gestore per la validazione nella fattispecie in esame non era dovuta, in quanto la norma che ciò ha previsto (art. 9, comma 3, TICA, nella versione in vigore dal 1 gennaio 2011) non era ancora introdotta presente nella versione del TICA in vigore alla data di presentazione della richiesta di connessione alla rete (29 gennaio 2010), essendo la stessa stata introdotta soltanto con la deliberazione 4 agosto 2010 ARG/elt 125/10, e con riferimento alle richieste di connessione inviate a partire dal 1 gennaio 2011.
61. Infine, in relazione alla questione delle servitù, si rileva come la condotta del gestore, il quale, non tenendo nel minimo conto le indicazioni fornite al riguardo dal reclamante, ha avviato i lavori di realizzazione delle opere di connessione sul terreno di proprietà del soggetto che aveva già apertamente dichiarato di opporsi a tali lavori (cfr. punti 23 e seguenti), non ha fatto altro che ulteriormente rallentare i tempi di realizzazione della connessione.
62. Dalla effettuata ricostruzione del quadro fattuale e giuridico di riferimento, emerge che il gestore, non avendo, fin dal 2 maggio 2013, rilevato la mancanza di alcun documento relativo alla procedura autorizzativa dell'impianto di rete, avrebbe, pertanto, dovuto completare la realizzazione della connessione entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla suddetta data, come previsto nel preventivo di connessione. Dal mancato rispetto di tale termine discende dunque l'obbligo del gestore di corrispondere al reclamante l'indennizzo automatico di cui all'articolo 14, comma 2, del TICA

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Alternative S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., con riferimento alle pratiche di connessione T60434 e T134155, avendo accertato che la mancata connessione dei due impianti fotovoltaici di Alternative S.r.l. si configura quale diretta conseguenza della condotta di Enel Distribuzione S.p.A.;
2. di prescrivere, ad Enel Distribuzione S.p.A., di avviare, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla notifica della presente decisione, i lavori di realizzazione dell'impianto di rete comune alle due pratiche T60434 e T134155 e, preliminarmente, di:
 - a. fornire il proprio assenso alla Provincia di Taranto per il perfezionamento della voltura, a favore di Enel Distribuzione S.p.A., della determina che autorizza la costruzione del cavidotto interrato;

- b. acquisire, previa vidimazione del piano particellare, il Decreto di Asservimento Coattivo relativo alla servitù necessaria ad eseguire le opere previste per derivare il cavo interrato dalla linea aerea;
3. di prescrivere, altresì, ad Enel Distribuzione S.p.A., di corrispondere, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla notifica della presente decisione, al reclamante l'indennizzo automatico di cui all'articolo 14, comma 2, del TICA;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

7 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni